

**IN BREVE n. 006-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **SITUAZIONE RICORSI CONFEDIR-FEDERSPEV**

Situazione dei ricorsi promossi dalla Confedir-Federspev per il mancato riconoscimento della perequazione automatica 2012 e seguenti

**CALENDARIO delle UDIENZE RELATIVE ai RICORSI CONFEDIR, FEDERSPEV e DIRSTAT** contro i commi 483 e 486 dell'art. 1 della Legge 147/2013 - **Oltre a quanto citato al punto 3, va ricordato anche lo stato di avanzamento del migliaio di ricorsi - anti c. 483 e 486 della legge 147/2013 - raccolti da Confedir, Federspev e Dirstat, nel primo semestre 2016 ed affidati allo Studio Legale Tomassetti di Roma.**

**Lo riassumiamo:**

**Corte dei Conti Abruzzo:** 22 novembre 2016 n. ruolo 19378; 7 febbraio 2017 n. ruolo 19379.

**Basilicata:** 21 febbraio 2017 n. ruoli 8332-8333.

**Emilia Romagna:** n. ruoli 44619-44620.

**Piemonte:** 16 dicembre 2016 n. ruolo 200047; 20 dicembre 2016 n. ruolo 200046.

**Lazio:** n. ruoli 74779-74781.

**Lombardia:** 13 gennaio 2017 n. ruolo 28641; 25 gennaio 2017 n. ruolo 28640.

**Toscana:** 7 febbraio 2017 n. ruoli 60661-60662.

**Umbria:** n. ruoli 12242-12243.

**In merito ai ricorsi presentati da CONFEDIR-FEDERSPEV nell'anno 2016 la situazione è la seguente:**

- ✓ **le Corti dei conti di PIEMONTE** (ordinanze nn. 32 e 35 del 2016), **ABRUZZO** (ordinanza n. 33/2016), e **LOMBARDIA** (ordinanza n. 9/2017) hanno sospeso i giudizi in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
- ✓ **le ordinanze di remissione** sono citate in quelle di sospensione tra cui: Tribunale di Palermo, ord. n. 22/2016, Tribunale di Brescia ord. 8/02/2016, Tribunale di Milano ord. 30/04/2016, Tribunale di Genova ord. 9/08/2016, Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 27/2016 del 10/03/2016);
- ✓ le udienze calendarizzate per i nostri ricorsi sono Corte dei conti Toscana il 7/02/2017 e Basilicata 21/02/2017.

Per quanto riguarda la CONFEDIR Tomassetti, dato atto che la Corte dei conti Abruzzo ha condiviso i dubbi di costituzionalità delle precedenti ordinanze di remissione, ha suggerito di proporre intervento nel giudizio di costituzionalità passando attraverso il giudizio de quo.

**Qui sotto le considerazioni di Franco Abruzzo, presidente Unpit in considerazione dell'Ordinanza n.9 depositata il 30 gennaio 2017 dalla Corte dei Conti Lombardia:**

*"Anche questa ordinanza è una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65/2015 ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza. Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi diritti figurano anche quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica".*

**NOSTALGIA DEI MEDICI CONDOTTI** da Italia Oggi di venerdì 3 febbraio 2017 pag.13 - a cura di A.C.

Nessuno mi potrà tacciare di passatismo se dico di rimpiangere i medici condotti di una volta. E anche se lo facesse, non mi interesserebbe molto, perché credo che i vecchi medici di famiglia siano uno dei più grandi tesori ormai persi dall'Italia. Io ricordo perfettamente che da ragazzino, il nostro medico, perché ogni famiglia lo chiamava così, "nostro", a testimoniare il legame che andava oltre l'aspetto professionale, era in grado con eguale perizia di farti il lavaggio delle orecchie e dosarti le medicine della pressione, toglierti una cisti in due minuti e farti guarire il neonato dalla bronchite. Oggi non è più così, o almeno tale è la mia percezione. Questi medici moderni hanno acquisito le conoscenze tecnologiche necessarie per gestire online il profilo del paziente ma hanno perso manualità, a volte neanche ti toccano, figuriamoci chiedergli di insuffiarti acqua nelle orecchie per togliere il tappo di cerume. Ti fanno la ricetta, ti danno i giorni di malattia, ma a volte neanche ti stringono la mano. Sono frettolosi, cordiali ma freddi. Il perfetto esempio di questa società che ha perso quel contatto umano di cui soprattutto i soggetti deboli (quelli che vanno dal medico) avrebbero bisogno.

***Sacrosanta verità !!! (mpe)***

## **PUBBLICO IMPIEGO - TRASFORMAZIONE DA PART-TIME A FULL-TIME NEL RISPETTO NEL CONTENIMENTO DELLA SPESA**

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti - deliberazione 12/2016-par a un ente locale e fattispecie per la valorizzazione della trasformazione:

1. lavoratore assunto a tempo indeterminato a part-time successivamente ampliamento dell'orario di servizio senza giungere al tempo pieno;
2. trasformazione a tempo pieno di un contratto originariamente trasformato a richiesta del lavoratore in tempo parziale;
3. trasformazione da part-time a tempo pieno.

Per il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale per evitare di aggirare i limiti alle assunzioni di personale imposti agli enti pubblici dalle norme prese per il contenimento della spesa,

possibile il punto 2 in quanto non nuova assunzione con maggiori costi di spesa; per il punto 1, fermo restando che il dipendente rimane in regime di part-time, non vanno prese in considerazione le maggiori spese per percentuali diverse in corso di part time, ma solo per un eventuale nuovo contratto a tempo pieno, basata sull'originaria percentuale più bassa; ovviamente da part-time a full-time vanno presi in considerazione i maggiori costi (punto 3).

## **TELEFONARE ALL' e DALL'ESTERO - DAL 15 GIUGNO STOP AL ROAMING**

Dal prossimo 15 giugno stop alle commissioni per il servizio di telefonia mobile in roaming. I tetti saranno di 3,2 centesimi di euro al minuto per le chiamate a voce e di un centesimo per gli sms. L'accordo prevede anche la riduzione graduale (entro cinque anni) dei tetti del traffico dati (da 7,7 euro per gigabyte sempre dal 15 giugno, sino ad arrivare a 2,5 euro per giga al 1° gennaio 2022).



### **IL LITCHI**

da Italia Oggi di sabato 4 febbraio 2017 pagina 16 **Epidemia in India, mistero svelato. Tossine nei litchi causano morte.**

... da metà maggio a fine luglio, quando l'arrivo del monzone segna la fine della raccolta dei litchi, in India (in particolare lo Stato del Bihar, decine di genitori portano in ospedale i propri bambini, che nei due terzi dei casi hanno una età compresa fra uno e cinque anni. Oltre alle convulsioni, i piccoli presentano

turbe del comportamento e hanno spesso perdite di conoscenza con evoluzione frequente verso il coma e nel 44% dei casi (dati 2013) verso la morte.

Sono state, ora, riscontrate la presenza di due tossine e precisamente la ipoglicina e la Mcpg, quest'ultima altererebbe il meccanismo di produzione del glucosio da parte degli acidi grassi.

Nei mesi di raccolta dei litchi questi bambini passerebbero la giornata a mangiare i frutti e quando tornano a casa non hanno più fame. Il digiuno a cena può causare una ipoglicemia nel corso della notte. Dunque, ipoglicemia, forte consumo di litchi contenenti tossine che impediscono di compensarla e probabilmente anche fattori genetici. Ecco le cause e il mistero forse risolto.

## **IN INTRAMOENIA PAGANDO IL TICKET, IN LOMBARDIA CHANCE IN CASO DI LUNGHE ATTESE**

da DoctorNews Anno XV - n. 24 - 4 febbraio 2017 a cura di Mauro Miserendino

Da ieri gli ospedali lombardi devono affiggere cartelli nelle sale d'ingresso per comunicare agli utenti i loro diritti sui tempi di attesa per le visite mediche e gli esami diagnostici [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/in-intramoenia-pagando-il-ticket-in-lombardia-chance-in-caso-di-lunghe-attese/?xrtid=SVPSVTRVAXLTYLPXXRPAVXX>

## Vedi anche

**NUOVO APPROCCIO COL PAZIENTE: NON IL «MALATO », MA L' «ORGANO» AMMALATO e BASTA COLLA MEDICINA MERCIFICATA** pubblicato sul n.1/2017 di Azione Sanitaria - Organo di informazione della Feder.S.P.eV. a cura di Marco Perelli Ercolini in **BREVIA 5**

### **Decreto Legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 - Articolo 3**

**10.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l'erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.

**12.** Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi programmi, il rispetto della tempestività dell'erogazione delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare all'assistito la effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda, nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti e convenzionati;

b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;

c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato;

d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.

**13.** Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.

Il decreto legislativo 124/1998 articolo 3 comma 10 prevede che le strutture pubbliche devono comunicare agli assistiti i tempi entro i quali una prestazione può essere erogata.

In Regione Lombardia: Tac, Rmn, ecografie e prime visite dallo specialista soggiacciono a limiti temporali per essere erogate:

- ✓ le "urgenti" entro 72 ore,
- ✓ le "brevi" 10 giorni,
- ✓ le "differibili" 30 giorni per una visita e 60 per un esame,
- ✓ le "programmate" hanno 180 giorni di tempo.

In caso contrario l'assistito deve ottenere la prestazione in regime libero professionale a carico del Servizio sanitario, pagando il solo ticket.

## **DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

Per quest'anno è ancora possibile la dichiarazione di successione cartacea. Col 2018 sarà obbligatorio presentare il modulo esclusivamente on-line.

Ricordiamo che la dichiarazione di successione va inoltrata entro 12 mesi dalla apertura della successione che coincide giuridicamente con la data del decesso.

Con la modalità on-line è anche possibile effettuare la voltura catastale in caso di immobili oggetto di successione.

La pratica potrà essere presentata:

- ✓ direttamente dall'erede tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con le proprie credenziali di accesso;
- ✓ tramite un intermediario abilitato Caf, commercialista, ecc.;
- ✓ tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate.

La procedura calcola anche le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali pagabili con mod.F24 (in caso di inoltro tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate stampato direttamente).

### **IN ALLEGATO A PARTE - Dichiarazione Successione mod.04 (documento 027)**

A partire dal 23 gennaio 2017 e per tutto il 2017 il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali affiancherà l'attuale modello cartaceo (Modello 4).

**Attenzione:** si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.

**Istruzioni fascicolo 1 (documento 028)**

**Istruzioni fascicolo 2 (documento 029)**

**Modello vers.aggiorn. al 20.01.2017 (documento 030)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**La Stampa** nel 150esimo anno della fondazione - Serie tematica " le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al "quotidiano"

Data di emissione il 9 febbraio 2017



**LA MALATTIA PUÒ RITARDARE L'USCITA DELLO STATALE** da Sole 24 ore - risposta 511 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Sono un dipendente statale che ha acquisito il diritto di accedere alla pensione, con il massimo della contribuzione, dallo marzo prossimo. A gennaio sono stato in malattia per venti giorni perché ho avuto un incidente finito con un referto dall'ospedale.

Ora l'ufficio del personale mi vuole posticipare l'accesso alla pensione di venti giorni con la motivazione che bisogna essere presenti in servizio per due mesi consecutivi antecedenti la collocazione in pensione. Ho chiesto di indicarmi la normativa che obbliga a questa presenza, anche in caso di malattia, ma non mi è stata indicata. Vorrei sapere se questo obbligo alla presenza in servizio nei due mesi precedenti il collocamento in pensione ha un fondamento e, in caso positivo, di quale normativa si tratta.

**R** - La amministrazione ha diritto a chiedere che il periodo di preavviso venga interamente lavorato, salvo applicazione dell'articolo 6, comma 4 del Ccnl integrativo al Ccnl del 16 maggio 1995, che prevede che il rapporto di lavoro si può risolvere tempestivamente, nel caso in cui vi sia la volontà di entrambe le parti al riguardo. Infatti, la Corte di cassazione, con sentenza del 16 luglio 1983, n. 4915 ha stabilito che «la malattia del prestatore d'opera paralizza temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso del dato re di lavoro e sospende il decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del termine di comporto. Il periodo di malattia fa slittare il termine del periodo di preavviso secondo il principio dell'efficacia reale del preavviso».

Come, d'altronde, ribadisce l'Aran (con Ral 1640, Orientamenti applicativi), per cui, «nel caso di dimissioni, il decorso del periodo di preavviso, in presenza di uno stato di malattia, resta sospeso, con diritto del lavoratore al relativo trattamento economico, sino alla guarigione, dopo la quale riprende a computarsi, o se questa non si verifica, sino alla fine del periodo contrattuale di conservazione del posto per malattia. In sostanza, il decorso del termine di preavviso è sospeso durante il periodo di malattia e subisce, di conseguenza, uno spostamento per un tempo corrispondente alla stessa malattia». Peraltro, nel caso in cui vi sia la volontà di entrambe le parti, si potrebbe risolvere tempestivamente il rapporto di lavoro. Infatti, il citato articolo 6, comma 4 stabilisce che «è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte».

### **CHI E' DIPENDENTE NON DETRAE L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE** da Sole 24 ore - risposta 450 a cura di Giuseppe Merlino

**D** - Al fine dell'accettazione di proposte di lavoro di carattere subordinato, mia figlia, da poco laureata in scienze infermieristiche, deve effettuare l'iscrizione all'Ordine professionale.

Esiste la possibilità di portare in detrazione e/o deduzione dal 730 il premio pagato, tanto a suo carico quanto a carico del sottoscritto, qualora la ragazza dovesse avere per il 2017 un reddito inferiore alla soglia di 2.840,51 euro?

**R** - La deducibilità fiscale delle spese d'iscrizione a un Ordine professionale è prevista esclusivamente per coloro che esercitano la professione in maniera abituale (soggetti con partita Iva), quindi in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti all'esercizio della professione, da indicare nel modello Unico persone fisiche (fascico 3) al quadro RE. Nessun beneficio fiscale spetta, invece, ai lavoratori dipendenti (senza partita Iva), in quanto la tipologia di spesa in questione non rientra tra gli oneri deducibili o detraibili previsti dagli articoli 10 e 15 del Tuir.

Ne consegue che, anche se la figlia fosse fiscalmente a suo carico, il genitore non potrà fruire di alcuna agevolazione.

**NIENTE TARI PER LOCALI NON PRODUTTIVI DI RIFIUTI** da Sle 24 ore -  
risposta 471 a cura di Pasquale Mirto

**D** - Dopo molti anni sono riuscito a ottenere un appartamento di mia proprietà. L'inquilino, prima di liberare l'alloggio ha disdetto tutte le utenze: gas, luce e acqua. Al momento l'immobile non ha utenze ed è completamente vuoto. A fini della Tari, devo dichiarare la disponibilità dell'alloggio facendo presente la situazione?

**R** - Il presupposto della Tari (tassa rifiuti) è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, (articolo 1, comma 642, della legge 147/2013 di Stabilità per il 2014). I regolamenti comunali, normalmente, disciplinano i casi i cui locali, pur non utilizzati, sono ritenuti suscettibili di produrre rifiuti. Tale evenienza, di solito, è ricollegata alla presenza di allacci ai servizi di rete o alla presenza di arredamento.

Nel caso prospettato dal lettore, un'abitazione priva di allacci e priva di arredamento non può essere considerata suscettibile di produrre rifiuti.

Sotto il profilo dichiarativo, il comma 684 della legge 14/2013 prevede l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo con riferimento ai locali assoggettabili.

Quindi, a stretto rigore, non sussisterebbe l'obbligo di presentare una dichiarazione. Tuttavia, è consigliabile verificare anche eventuali prescrizioni contenute nel regolamento comunale.

**LA CARTELLA TARSU DEL 2010 È SCADUTA A FINE 2013** da Sole 24 Ore -  
risposta 474

**D** - Ho ricevuto a fine dicembre 2016 una cartella relativa alla Tarsu del 2010 (prima richiesta di pagamento). Volevo chiedere se, trascorsi i cinque anni, era ancora possibile chiedermi il pagamento.

**R** - Il lettore può impugnare la cartella invocando la decadenza comminata dall'articolo 11, comma 163, della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007): «Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

Nel caso concreto, il titolo esecutivo è il ruolo di riscossione, la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella. Nel ricorso occorrerà rilevare che la cartella relativa al 2010 doveva essere notificata non più tardi del 31 dicembre 2013 (se, nel frattempo, non sono stati notificati accertamenti della tassa per il 2010, cosa esclusa dal lettore).

## **IL CUMULO PREVIDENZIALE**

La possibilità del cumulo previdenziale mette fine alla «rapina» dei contributi previdenziali singolarmente inefficaci per maturare un diritto a pensione, permettendo ora di utilizzare i così detti contributi silenti e non perdere dei contributi pagati.

Già la legge 228/2012 aveva reso operativo dal 2013 il cumulo contributivo, ma con limitazioni. Ora ne potranno fruire tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, compresi quelli iscritti alla Gestione Separata e i liberi professionisti iscritti alle casse privatizzate. Ma soprattutto importante è la gratuità non prevista con le leggi della ricongiunzione e non più attendere l'apertura delle finestre (19 - 22 mesi) con la totalizzazione. Inoltre apre le porte anche alla pensione anticipata. Tutti gli spezzoni anche quelli utili per il diritto a una pensione potranno essere cumulati per un unico trattamento di pensione.

Gli spezzoni saranno utili, dunque, sia per maturare il diritto a pensione (compresa quella anticipata), ma anche faranno aumentare gli importi della pensione.

Da sottolineare che eventuali domande di ricongiunzione o totalizzazione in atto e non ancora perfezionate possono essere revocate e tramutate in richiesta di cumulo. In caso di recesso entro il termine del 31 dicembre 2017 per una ricongiunzione non ancora perfezionata (cioè non siano state pagate tutte le rate di ricongiunzione oppure non sia già stata ottenuta la liquidazione della pensione) con richiesta di rimborso delle somme versate la restituzione sarà effettuata a decorrere del 12esimo mese dalla domanda in 4 rate annuali senza interessi.

<b>ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI e CONFRONTI</b>		
<b>RICONGIUNZIONE</b>	<b>TOTALIZZAZIONE</b>	<b>CUMULO PREVIDENZIALE (*) Legge di bilancio 2017</b>
Tutti gli spezzoni di contributi versati possono essere <b>ricongiunti onerosamente</b> con esclusione di quelli versati nella Gestione separata Inps.	Possibilità di <b>sommare senza oneri economici</b> tutti i periodi compresi quelli accreditati nelle Casse professionali.	Il cumulo dei contributi è <b>gratuito</b> , compresi quelli versati nelle casse professionali. Cumulo anche degli spezzoni della Gestione separata Inps.
Possibilità di una unica pensione.	Possibile la pensione di vecchiaia, inabilità e indiretta in pro quota dalle singole gestioni (no alla anticipata nelle casse privatizzate).	Unica pensione di vecchiaia, inabilità o superstiti e dal 2017 anche anticipata.
Calcolo del trattamento con le regole del Fondo presso il quale si ricongiunge.	Calcolo della pensione solo con criterio contributivo.	Calcolo del trattamento con le regole del fondo presso cui con fluiscono i vari spezzoni.

(\*) I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo percepiranno l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni vigenti a tale data.

### **RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI**

L'Inps, con la circolare n. 30 del 7 febbraio 2017, comunica che tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 7.02.2017 (documento 031)**

### **CONTRIBUTO IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA DONAZIONE DI SANGUE**

L'Inps, con la circolare n. 29 del 7 febbraio 2017, fornisce le istruzioni operative relative alle modalità di erogazione del contributo previsto, dall'art.8, comma 2, della Legge n.219/2005, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

#### **LEGGE n. 219/2005 - articolo 8**

2. In caso di inidoneità alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine e' autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005.



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 29 del 7.02.2017 (documento 032)**